

COMUNICATO STAMPA

Crediti esteri agevolati per le imprese nazionali Interessi sui finanziamenti esenti da ritenuta alla fonte

Ok all'esenzione da ritenuta per gli interessi sui finanziamenti erogati alle imprese italiane da soggetti non residenti. I proventi corrisposti dagli operatori nazionali, a fronte di crediti ricevuti dall'estero, non sono assoggettati a tassazione in Italia e sugli stessi non si applica alcuna ritenuta alla fonte. Questi i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 84/E di oggi dell'Agenzia delle Entrate, in materia di ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 del Dpr n. 600/1973).

Cosa prevede la normativa interna - La disciplina nazionale stabilisce, in linea generale, che gli interessi dovuti a istituti di credito, non residenti e sprovvisti di una stabile organizzazione in Italia, che hanno concesso finanziamenti a operatori residenti, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (articolo 26, comma 5, del Dpr n. 600/1973). Il successivo comma 5-bis introduce, tuttavia, una deroga a tale principio, ammettendo, in determinati casi, la non applicazione di ritenute alla fonte su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese nazionali.

Quando è ammessa l'esenzione - Sugli interessi e altri proventi relativi a finanziamenti esteri concessi alle imprese italiane non si applica alcuna ritenuta alla fonte se gli stessi finanziamenti sono erogati dalle seguenti categorie di soggetti: enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative UE, investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, purché istituiti in Paesi white listed, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

I vantaggi per gli operatori - Il documento di prassi evidenzia l'intento del legislatore di agevolare l'accesso ai finanziamenti esteri da parte delle imprese italiane, ampliando la platea dei potenziali fruitori e rendendo i costi più competitivi. Dall'altro lato, gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogati non devono essere assoggettati a tassazione in Italia: il percettore estero viene, dunque, esonerato dal gravoso obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Roma, 29 settembre 2016